SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA -

(N. 293)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3º Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1958 (V. Stampato n. 438)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri (FANFANI)

di concerto col Ministro dell'Interno
(TAMBRONI)

col Ministro del Bilancio
(MEDICI)

col Ministro delle Finanze
(PRETI)

col Ministro del Tesoro
(ANDREOTTI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(VIGORELLI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 dicembre 1958

Concessione gratuita del passaporto agli emigranti

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I passaporti ordinari sono rilasciati e rinnovati agli emigranti, in Italia e all'estero, con esenzione da qualsiasi diritto o tassa. Con regolamento saranno stabilite le norme di attuazione della presente legge.

Art. 2.

I passaporti di cui all'articolo precedente hanno la validità di anni tre,